

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. ONOFRI Luigi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21;

- ricorrente -

contro

ITALMEDIA srl, rappresentata e difesa dall'avv. NODARO Piero, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Crescenzo n. 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 14/34/04, depositata il 24 marzo 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2012 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l'avv. Pietro Nodaro per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo parzialmente l'appello della srl Italmedia, nel giudizio introdotto con l'impugnazione di avvisi di accertamento con i quali si contestava l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'anno 1999 in relazione ad impianti installati in città, e si irrogavano le relative sanzioni, ha dichiarato non dovute queste ultime, in applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, a tenore del quale non è punito l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto che, benchè il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, prescriva che il contribuente è tenuto a redigere apposita formale dichiarazione, tuttavia "l'adesione al piano di riordino sul piano sostanziale intanto contiene gli stessi elementi previsti dal citato art. 8, e comunque ha consentito la creazione di un rapporto fiscale che altrimenti avrebbe potuto rimanere sommerso. Insomma, l'iniziativa di adesione al piano di riordino ha indicato la buona fede del contribuente e la volontà di regolarizzare la posizione contributiva, la quale cosa, tenendo conto delle concrete difficoltà di applicazione della norma a fattispecie complessa come quella in oggetto, determina l'applicabilità della detta previsione dell'art. 6 del D.Lgs. del 1997".

La società contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", l'amministrazione ricorrente anzitutto deduce che gli impianti assoggettati a tassazione

erano abusivi e che la relativa scoperta era avvenuta ad opera dei vigili urbani e non a seguito della adesione alla procedura di riordino, sicchè non era stato il contribuente a permettere l'emersione del rapporto fiscale, sorto a seguito dell'accertamento d'ufficio. Il ricorso alla procedura di riordino aveva infatti la diversa finalità di beneficiare della procedura agevolativa ben sapendo che era già emersa l'irregolarità della posizione.

Con il controricorso la società contribuente, che assume di aver presentato una "dichiarazione di riordino" nel 1996, oppone il giudicato esterno sulla valenza dell'ammissione alla procedura di riordino ai fini della sostanziale equiparazione alla dichiarazione di pubblicità, costituita dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 254/44/01, concernente l'interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.

L'eccezione di giudicato esterno è inammissibile in quanto, anche a voler trascurare che la sentenza richiamata non è stata prodotta con il controricorso, in tale atto non viene comunque specificato a quali affissioni ed a quali periodi d'imposta essa si riferisse, e se la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di riordino fosse la stessa qui fatta valere.

Si deve infatti precisare che non è ipotizzabile il giudicato su mere questioni giuridiche, mentre lo è sulla qualificazione giuridica di determinati fatti: ma perchè si possa fare discorso di vincolo del giudicato occorre che il fatto della cui qualificazione giuridica si tratta sia lo stesso nel primo e nel secondo giudizio, mentre non è sufficiente la mera uguaglianza o equivalenza.

Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono".

Secondo la Commissione regionale, "l'adesione al piano di riordino sul piano sostanziale... contiene gli stessi elementi previsti dal citato del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8" per la dichiarazione di pubblicità, "e comunque ha consentito la creazione di un rapporto fiscale".

In ordine a tale equipollenza, e quindi all'applicazione alla specie della prescrizione di cui al detto D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, sussisteva quanto meno una obiettiva condizione di incertezza, atteso che la dichiarazione di adesione alla procedura di riordino conteneva esattamente gli stessi elementi oggettivi che dovevano essere enunciati nella dichiarazione di pubblicità ed era diretta alla stessa amministrazione.

Va infine puntualizzato che la dichiarazione di pubblicità annuale non deve essere presentata ogni anno, come il ricorso sembra adombrare, posto che invece, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3, essa "ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta".

Il ricorso va pertanto rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013